

## ASSICURAZIONI

### quel che dovrete sapere

*In materia di viaggi, vacanze e circuiti «tutto compreso». Responsabilità degli agenti di viaggi*

# Direttiva Cee 90/314

*Iniziamo a pubblicare, da questo numero, una serie di articoli di Paolo Cossa, contitolare della Borghini&Cossa, società broker di assicurazione, specialista nel settore turismo.*

La Direttiva CEE 90/314 regola i rapporti intercorrenti tra gli agenti di viaggio organizzatori e/o intermediari, ed i loro clienti fruitori di viaggi «tutto compreso». In tema di responsabilità la Direttiva Cee imputa agli adv una responsabilità contrattua-

le in base alla quale i medesimi sono responsabili per i danni arrecati al cliente dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto. Ciò significa che l'adv è responsabile di qualsiasi danno che il cliente possa subire per danni fisici, per danni alle cose (bagaglio), oppure in conseguenza di servizi forniti in modo difforme dal programma. La logica della norma va individuata nel fatto che il legislatore intende tutelare i clienti

di servizi «tutto compreso», servizi che implicano il coinvolgimento di più soggetti preposti alla fornitura di prestazioni turistiche, distribuendo ad un unico soggetto la responsabilità per ogni danno subito dal turista. Tale soggetto è stato individuato nell'imprenditore più vicino al cliente e nei confronti del quale egli possa agire senza difficoltà, vale a dire l'adv. In conclusione l'organizzatore, nella sua veste di appalta-

tore e l'intermediario, nella sua veste di venditore, sono responsabili per i danni causati dai vettori aerei, dagli albergatori, dai proprietari di pullman o di imbarcazioni ed in genere da tutti coloro che prestano servizi turistici e sono sempre responsabili in quanto non hanno la possibilità di potersi esonerare da tali oneri neppure provando la buona diligenza. La Direttiva infatti stabilisce che gli adv non sono ritenuti responsabili solo nel caso in

cui i danni siano imputabili ad eventi:

- 1 - causati dal cliente stesso (cliente che inciampa per strada)
- 2 - causati da terzi estranei alla fornitura delle prestazioni (cliente che viene investito da un'auto mentre attraversa la strada)
- 3 - causati da eventi di forza maggiore.

Inoltre per quanto riguarda i casi previsti ai punti 2 e 3 l'adv dovrà agire con la massima sollecitudine per venire in

aiuto al cliente in difficoltà. Pertanto dovrà organizzare riprotezioni e rimpatrii pagando i relativi costi. La Direttiva però non precisa se i costi dovranno restare a carico dell'agente di viaggi o potranno essere poi addebitati al consumatore.

Paolo Cossa  
(continua)

Fax GV 866561